



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555/II-PERS/ 2102 12.A.15-12

Roma, 9 FEB. 2022

## URGENTISSIMA

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19. Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

- S.I.N.P.R.E.F.
- S.N.A.D.I.P. - CISAL
- A.P. - ASSOCIAZIONE SIND. PREFETTIZI LORO SEDI
  
- F.P. C.G.I.L.
- C.I.S.L. F.P.
- U.I.L. P.A.
- ANMI ASSOMED-SIVEMP-FPM
- DIRSTAT
- CONFSAL/UNSA
- UNADIS
- FP-CIDA LORO SEDI
  
- F.P. C.G.I.L.
- C.I.S.L. F.P.
- U.I.L. P.A.
- CONFINTESA FP
- CONFSAL UNSA
- FLP
- U.S.B. P.I. LORO SEDI
- R.S.U. DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA LORO SEDI

Per opportuna informazione a codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmettono le unite circolari, in data odierna, concernenti le modalità di svolgimento dei controlli connessi all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. "Super Green Pass") ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA  
Bracco



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555/II-PERS/2099 /2. A.15-12

Roma, 9 FEB. 2022

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19. Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
  - Ufficio I - Analisi, Coordinamento e Documentazione SEDE
  - Ufficio II - Affari Generali e Personale SEDE
  - Ufficio III - Ordine e Sicurezza Pubblica SEDE
  - Ufficio IV - Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici ROMA
  - Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato SEDE
  - Struttura di missione per l'individuazione delle misure tecnico-organizzative in materia di trattamento dei dati personali ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

e. per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA'  
DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE =SEDE=

Il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, con circolari n. 0001681 dell'11 gennaio 2022 e, da ultimo, n. 0008373 del 2 febbraio 2022, ha comunicato che l'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022, nel modificare il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha stabilito che, **a far data dal 15 febbraio 2022**, i lavoratori pubblici che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età** dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la **certificazione verde COVID-19**:

1. di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a) d.l. 52/2021);
2. di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (art. 9, comma 2, lett. b) d.l. 52/2021);
3. di avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis) d.l. 52/2021).

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, d.l. 44/2021. In tal caso la vaccinazione può essere omessa o differita ed in tal periodo il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Pertanto, fermi restando i controlli in ordine al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 ai presidi di accesso ai luoghi di lavoro, a cura del personale preposto alla vigilanza della Struttura, è necessario altresì provvedere a verificare il rispetto delle prescrizioni sopraindicate per i soggetti sottoposti all'obbligo di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

vaccinazione in parola, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, anche attraverso il sistema integrato previsto dall'art. 9, comma 10 del d.l. 52/2021, come espressamente richiamato all'art. 4-*quinquies*, comma 2, del d.l. 44/2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1.

A tal fine, l'Ufficio II - Affari generali e personale di questa Segreteria si occuperà della consultazione della Piattaforma INPS al fine di visualizzare la validità dei *super green pass* dei dipendenti dell'Amministrazione civile in servizio presso codesti Uffici e Direzioni Centrali, accertando così il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia per la suddetta categoria di lavoratori (ultracinquantenni).

Ciascuna Direzione Centrale e Ufficio equiparato dovrà invece provvedere a designare un proprio **Referente**, segnalandone a **vista** il nominativo (unitamente a recapito telefonico e indirizzo corporate istituzionale) al menzionato Ufficio II - Affari generali e personale (PEC: [dipps.555pers@pecps.interno.it](mailto:dipps.555pers@pecps.interno.it)), a supporto dell'azione di verifica prevista.

Il **Referente** designato avrà il compito di effettuare, una volta acquisito dall'Ufficio II - Affari generali e personale l'elenco dei dipendenti di propria competenza che risultano non possessori di *super green pass* valido, gli opportuni riscontri volti a individuare i soggetti per i quali l'obbligo vaccinale non sussiste in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, d.l. 44/2021.

Nell'esercitare la verifica sulla certificazione di esenzione eventualmente esibita dal dipendente che, come è noto, deve essere obbligatoriamente rispondente alle caratteristiche formali indicate dalla circolare del Ministero della Salute n. 0035309 del 4 agosto 2021, i **Referenti** vorranno seguire le indicazioni in tal senso diramate dalla Direzione Centrale di Sanità di questo Dipartimento (Prot. 0000311 del 07/01/2022), anche in relazione agli aspetti connessi alle conseguenti valutazioni del medico competente.

I dipendenti presenti in Ufficio, eventualmente non sottoposti ai controlli in ingresso, che risultino sprovvisti della prescritta certificazione COVID-19, dovranno essere segnalati all'Ufficio II - Affari generali e personale di questa Segreteria per le conseguenti comunicazioni amministrative e contabili ai competenti Uffici del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, e contestualmente allontanati dal luogo di lavoro.

I lavoratori in questione, come evidenziato dal cennato Dipartimento, verranno **considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro**, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**. Per i predetti giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 6 dell'art. 4-*quinquies* d.l. 44/2021 che disciplina le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione delle predette disposizioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Premesso quanto sopra, si invitano codesti Uffici e Direzioni Centrali a voler informare il proprio personale dell'Amministrazione civile, anche se assente, riguardo le nuove disposizioni legislative introdotte e degli adempimenti connessi per il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, a tutela della salute pubblica e individuale e del sereno svolgimento della quotidiana attività lavorativa.

Con l'occasione si comunica, per opportuna conoscenza, che la legge 21 gennaio 2022, n. 3, in sede di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176, ha inserito il comma 2-bis, con il quale è stato previsto che l'assenza dal lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Bracco



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555/II-PERS/2100 /2. A.15-12

Roma, 9 FEB. 2022

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19. Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
– AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
– AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
– AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
– AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
– AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
– AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
– AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
– AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

– AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
– AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
– AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
– AL SIG. DIRETTORE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
– AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
– AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	<u>SEDE</u>

Il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, con circolari n. 0001681 dell'11 gennaio 2022 e, da ultimo, n. 0008373 del 2 febbraio 2022, ha comunicato che l'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022, nel modificare il decreto-



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

legge 1 aprile 2021, n. 44, ha stabilito che, **a far data dal 15 febbraio 2022**, i lavoratori pubblici che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età** dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la **certificazione verde COVID-19**:

1. di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a) d.l. 52/2021);
2. di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (art. 9, comma 2, lett. b) d.l. 52/2021);
3. di avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis) d.l. 52/2021).

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, d.l. 44/2021. In tal caso la vaccinazione può essere omessa o differita ed in tal periodo il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Pertanto, fermi restando i controlli in ordine al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 ai presidi di accesso ai luoghi di lavoro, a cura del personale preposto alla vigilanza della Struttura, è necessario altresì che ciascun Ufficio provveda a verificare il rispetto delle prescrizioni sopraindicate per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione in parola, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, anche attraverso la piattaforma prevista dall'art. 9, comma 10 del d.l. 52/2021, come espressamente richiamato all'art. 4-*quinquies*, comma 2, del d.l. 44/2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 .

I lavoratori presenti in Ufficio, eventualmente non sottoposti ai controlli in ingresso, che risultino sprovvisti della prescritta certificazione COVID-19, **vanno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro**, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**. Per i predetti giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 6 dell'art. 4-*quinquies* d.l. 44/2021 che disciplina le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione delle predette disposizioni.

Premesso quanto sopra, si invitano codesti Uffici a voler provvedere alle necessarie incombenze secondo le indicazioni fornite dal suindicato Dipartimento, segnalando gli eventuali lavoratori che si trovino in tale circostanza ai competenti Uffici





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

delle locali Prefetture – U.T.G. che provvederanno ad inviare la relativa comunicazione alla competente Ragioneria territoriale della Stato.

Con l'occasione si comunica, per opportuna conoscenza, che la legge 21 gennaio 2022, n. 3, in sede di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176, ha inserito il comma 2-*bis*, con il quale è stato previsto che l'assenza dal lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Bracco